

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA IN EVENTUALE DISPONIBILITA' DEL COMUNE RIETI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Vista la legge 8 Novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato Interventi e Servizi Sociali”;

Vista la Legge regionale n.11 del 10/08/2016 che all’art.20, comma 1 , prevede: “Il sistema Integrato, al fine di favorire le famiglie e nuclei di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, inclusi le donne e gli uomini in stato di separazione, connesso a carenza abitative, la deistituzionalizzazione di soggetti ospitati presso strutture residenziali, con particolare riferimento alle famiglie numerose o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l’integrazione tra le politiche di inclusione sociale e le politiche abitative;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18/06/2020 “Approvazione Regolamento per l’emergenza abitativa”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 15 del 11/01/2021 con la quale si è provveduto all’approvazione dell’avviso pubblico e dell’allegato modulo di domanda per la concessione di alloggi in emergenza abitativa in eventuale disponibilità del Comune di Rieti, secondo l’applicazione dei criteri disciplinati dal regolamento sopra menzionato;

EMANA

il presente avviso per la concessione di alloggi in eventuale disponibilità del Comune di Rieti, da destinare alle emergenze abitative di tutti coloro i quali si trovino in una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare

Art.1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

L'intervento di Emergenza Abitativa è destinato a nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito specificati che, si precisa, devono essere posseduti da tutti i componenti:

- a) Possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
- i cittadini extracomunitari hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia ovvero, oltre alla residenza nel Comune di Rieti da almeno **tre anni** devono possedere regolare permesso di soggiorno biennale o permesso di soggiorno per UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs n. n. 3 del 08/01/2007;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Rieti da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda;
- c) **ISEE corrente o ordinario fino a un valore massimo di € 8.789,00**; in caso di Isee difforme, la domanda potrà essere integrata entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di perfezionamento, pena l’esclusione dalla procedura;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in riferimento dell’intero territorio nazionale o estero,

- salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, ai sensi degli art. 2, commi c) e d) della L.R. 96/96 e ss.mm.e ii. o oggettiva inutilizzabilità e non produttività di reddito alcuno;
- e) insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc....) di valore superiore a €5.000,00 ad eccezione dei casi in cui il valore complessivo sia superiore a detto limite per la necessità di utilizzare tali beni per la propria attività lavorativa;
 - f) inoltro di domanda assegnazioni alloggi ERP. In caso di decadenza o revoca, indicarne il motivo;
 - g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, Regione Enti Territoriali, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito per cause indipendenti dalla volontà, senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dell'assegnazione di alloggio ERP per casi in cui sia ravvisabile dolo, eccettuati i casi di morosità incolpevole accertata o accertabile dal competente servizio sociale al momento della valutazione della domanda, nonché i casi in cui, in caso di colpa, si sia provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi, già all'atto della presentazione della domanda per l'assegnazione;
 - i) non aver usufruito nei 12 mesi antecedenti la richiesta di sostegno per l'emergenza abitativa, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l'affitto in alloggio privato;
 - j) non aver rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP nei cinque anni precedenti alla richiesta;
 - k) non essere occupanti senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - l) non essere stati sfrattati o dichiarati decaduti dall'assegnazione di alloggio ERP;
 - m) non aver riportato condanne penali passate in giudicato;

Costituisce causa di esclusione della domanda il mancato possesso di anche solo uno dei requisiti di cui al presente art.1.fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente avviso

Art.2. TITOLI PREFERENZIALI

Qualora posseduti, dovranno essere altresì certificati i seguenti ulteriori requisiti che danno diritto all'attribuzione di ulteriori punti:

A	Ordinanza di sgombero per tutela salute pubblica o grave pericolo incolumità personale, <i>oppure</i> Ordinanza di sgombero per inagibilità strutture o inabilità dell'alloggio occupato <i>oppure</i> Pubbliche calamità	Punti 8
B	Sfratto esecutivo	Punti 7
C	Altre cause sociali o sanitarie certificate dai servizi sociali	Punti 7
D	Presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili, dal 67% al 100%;	Punti 3
E	Presenza nel nucleo familiare di soggetti titolari di assegno di accompagnamento;	Punti 2

F	Nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 art.3 c.3	Punti 3
G	Nuclei familiari con minori e/o anziani ultrasettantenni;	Punti 2
H	Nuclei familiari monogenitoriali con uno o più minori a carico – Per ogni figlio successivo al primo, verrà attribuito n. 1 punto.	Punti 2
I	Nuclei familiari composti da cinque o più soggetti	Punti 5
L	Nucleo familiare di giovani coppie	Punti 3

Si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da tutti coloro che fanno parte nello stato di famiglia anagrafico, al momento della presentazione della domanda, anche se non vi sono vincoli di parentela. Qualsiasi variazione del nucleo familiare va comunicata all'ufficio dei servizi sociali di competenza.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di cui alla D.C.C. 25/2020, ogni variazione del nucleo familiare, anche successiva alla consegna dell'alloggio, deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali.

Nel caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare alla data del decesso, per la stessa durata prevista, fermi restando i requisiti richiesti.

In caso di separazione dei coniugi o di cessazione dell'unione civile, l'ufficio servizi sociali provvede alla voltura del contratto uniformandosi, laddove presente, alla decisione del giudice. In ogni caso, l'assegnazione dell'alloggio andrà al genitore collocatario dei figli minori.

Art.3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e dovrà essere redatta su apposito modello reperibile sul **sito istituzionale** del Comune di Rieti o presso l'**URP** (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito in P.za Vittorio Emanuele II, n. 2 aperto nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

La domanda dovrà:

- a) essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio e delle condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, previste dall'art. 9 al punto 7 del Regolamento vigente dell'Emergenza Abitativa pubblicato nella sezione Avvisi e Bandi del Comune di Rieti;
- b) inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.rieti.it;
- c) consegnata a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rieti senza busta. Il timbro apposto dall'Ufficio comunale farà fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda;
- d) spedita a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno senza busta al seguente indirizzo: Comune di Rieti – Settore II – Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in P.za Vittorio Emanuele II, n. 2 – 02100- Rieti. Il timbro dell'Ufficio Postale farà fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda;
- e) contenere il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/2003 integrato con Regolamento UE 679/2016);
- f) contenere eventuale recapito diverso dalla residenza al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni destinate al richiedente.

- g) Contenere un numero di telefono attivo e un indirizzo di posta elettronica anch'esso attivo;

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun componente il nucleo familiare.

Art. 4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A corredo della domanda di partecipazione, l'interessato dovrà allegare tutta la documentazione attestante lo stato di emergenza abitativa e precisamente:

- a) Provvedimento esecutivo di sfratto debitamente certificato, per finita locazione o per morosità, ad eccezione che quest'ultimo sia comprovato da grave situazione di debolezza sociale ed economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi;
- b) Documentazione attestante la causa di perdita/non disponibilità di alloggio (provvedimento di separazione, pubblica calamità, documenti che provino la morosità incolpevole etc..)
- c) Certificato a cura della competente autorità (ASL) comprovante la condizione di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 art.3 c.3;
- d) Certificazione resa a cura dell'autorità competente (ASL) attestante l'abitazione in alloggioantigienico, i cui vizi siano ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- e) Documentazione dalla quale si evinca che il nucleo familiare richiedente è ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa a titolo precario o impropriamente adibita ad abitazione e priva di servizi propri regolamentari.

Inoltre allegare i seguenti documenti:

- Copia documento d'identità in corso di validità;
- Attestazione ISEE ordinario e/o corrente in corso di validità;
- Documenti processuali che attestino la fase esecutiva dell'esecuzione dello sfratto per morosità;
- Causa di perdita/non disponibilità o inutilizzabilità dell'alloggio adeguato;
- Eventuali certificati di invalidità, di accompagnamento e di stato di disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 c. 3 del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare;
- Sentenza di separazione e/o divorzio;
- Tutta la documentazione a sostegno della richiesta a dimostrazione dei requisiti;

Art. 5- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEGLI ALLOGGI.

L'Ufficio competente del Comune di Rieti, tramite la Commissione, appositamente nominata, valuterà le domande pervenute e attribuirà il punteggio secondo i criteri di cui all'Art. 6 del presente Avviso. Entro 60 giorni, comunicherà all'interessato, tramite MAIL, il n. numero progressivo pratica (attribuito al momento della ricezione della domanda) e il punteggio assegnato.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento, i richiedenti interessati, qualora riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare istanza di opposizione al Comune di Rieti o richiesta di riesame della domanda, relativamente ai motivi di ammissibilità della domanda, alla sussistenza dei requisiti soggettivi e alla sussistenza delle condizioni di disagio.

La Commissione, trascorso il termine previsto, formulerà la graduatoria provvisoria. Detta graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Rieti. Decorsi 15 giorni la graduatoria sarà definitiva. La stessa conserverà la propria validità nel tempo, verrà integrata a cadenza trimestrale con le nuove istanze acquisite dall'Ente e pertanto gli interessati potranno inoltrare la propria domanda in qualsiasi momento dell'anno. Il Comune di Rieti, si riserva la facoltà inoltre, di assegnare ulteriori alloggi che dovessero rendersi disponibili, sulla base delle graduatorie aggiornate trimestralmente.

Art. 6- FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alle domande, previa istruttoria volta alla verifica dei requisiti dichiarati per tutti componenti del nucleo familiare, verranno attribuite dei punteggi secondo la tabella di seguito riportata, di cui all'Allegato Elenco A) al presente Avviso:

A	Ordinanza di sgombero per tutela salute pubblica o grave pericolo incolumità personale, <i>oppure</i> Ordinanza di sgombero per inagibilità strutture o inabilità dell'alloggio occupato <i>oppure</i> Pubbliche calamità	Punti 8
B	Sfratto esecutivo	Punti 7
C) Altre cause sociali o sanitarie certificate dai servizi sociali	Punti 7
D	Presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili, dal 67% al 100%;	Punti 3
E	Presenza nel nucleo familiare di soggetti titolari di assegno di accompagnamento;	Punti 2
F	Nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 art.3 c.3	Punti 3
G	Nuclei familiari con minori e/o anziani ultrasettantenni;	Punti 2
H	Nuclei familiari monogenitoriali con uno o più minori a carico; per ogni figlio minore successivo al primo verrà attribuito un punto	Punti 2
I	Nuclei familiari composti da cinque o più soggetti	Punti 5
L	Nucleo familiare di giovani coppie	Punti 3

I punteggi di cui alle lettere A-B-C non sono cumulabili tra loro. In presenza di più condizioni non cumulabili, viene applicato il punteggio più favorevole.

Si precisa che:

- l'interessato, potrà richiedere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento del punteggio attribuito dall'ufficio competente, per sopraggiunte condizioni certificabili che vadano a modificare in tutto o in parte quella precedentemente dichiarata e/o attestata;

- in caso di parità di punteggio, la precedenza verrà determinata dando la priorità ai seguenti casi secondo l'ordine riportato:

- nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap;
- nuclei con minori (secondo il criterio di minore anzianità) e/o anziani ultrasessantenni, secondo il criterio di maggiore anzianità;
- nei restanti casi sarà adottato il criterio della maggiore storicità della residenza continuativa nel Comune di Rieti.

In esito all'attribuzione del punteggio, le istanze saranno collocate in una short list denominata "di emergenza abitativa", la quale conserverà la propria validità nel tempo, verrà integrata a cadenza trimestrale dalle nuove eventuali domande che perverranno successivamente all'avviso e sarà aggiornata ogni anno in base alle variazioni sopraggiunte negli ISEE dei nuclei familiari che i richiedenti si impegneranno a fornire, entro fine febbraio dell'anno successivo all'ufficio competente;

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

Previa verifica della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (che dovranno essere altresì posseduti durante tutto il periodo di utilizzo dell'alloggio, pena la decadenza del diritto all'assegnazione senza possibilità di ricorso, con la conseguente eliminazione dalla graduatoria), verrà assegnato, un alloggio in disponibilità del Comune di Rieti, confacente alle necessità del nucleo familiare, Nel caso in cui gli interessati rinuncino alla sistemazione abitativa proposta, decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa e verranno rimossi dalla graduatoria. L'alloggio assegnato dovrà essere stabilmente occupato entro massimo 10 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

Per i nuclei familiari composti da una sola persona, non coniugata, separata o divorziata, è facoltà dell'Amministrazione, assegnare temporaneamente un alloggio emergenziale in regime di co-housing (ovvero da condividere con altre persone), previa sottoscrizione di apposito atto di adesione ad un progetto di co-housing, da allegarsi alla domanda e previa verifica da parte della commissione, dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente avviso.

I soggetti ammessi al co-housing sono esentati dal requisito di presentazione di istanza di alloggio ERP.

Art.8 - CANONE DI LOCAZIONE e ULTERIORI SPESE A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

Il Canone di locazione sarà determinato dal Comune di Rieti in base ai criteri utilizzati per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Con la Stipula del contratto l'interessato dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale per Emergenza Abitativa.

Si precisa che:

- *il canone e le eventuali spese riferite alla stipula del contratto di locazione, nonché dovranno essere corrisposti secondo le modalità stabilite dettagliatamente dal contratto di locazione;*
- *eventuali costi condominiali e di manutenzione ordinaria dovranno essere sostenuti direttamente dal locatore, secondo le modalità stabilite dettagliatamente dal contratto di locazione;*
- *La morosità nel pagamento del Canone di locazione che si protragga per un periodo superiore a mesi due è causa di decadenza del beneficio, fatte salve le ipotesi previste dal Regolamento;*
- *La manutenzione ordinaria degli alloggi, le utenze e la spesa per i relativi allacci sono a totale carico dei beneficiari.*

Art. 9- DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

La durata delle assegnazioni sarà definita in base alla valutazione della situazione generale del nucleo familiare del richiedente, giusta valutazione effettuata a cura dei Servizi Sociali dell'Ente, fino a un **massimo di mesi 18**, come risultante dal contratto di locazione.

Decorso il termine fissato di cui al contratto, **l'assegnatario** è tenuto a rilasciare l'immobile libero da cose e persone e nello stesso stato in cui **gli** è stato consegnato.

Art.10- UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

L'ufficio comunale competente e l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rieti, sito in V. le Morrone, 28 02100 Rieti - Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Silvia Ridolfi

Tel. 0746/287301 - e-mail: ufficiosociale@comune.rieti.it.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al vigente Regolamento comunale sull'Emergenza Abitativa.

A V V E R T E N Z E

L'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche volte a verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle istanze ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. L'amministrazione a conclusione del procedimento, non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'istruttoria ai singoli partecipanti, i quali potranno comunque avere conoscenza della loro posizione in graduatoria, rivolgendosi all'ufficio Servizi Sociali e Politiche di Genere

In merito alla normativa in materia di privacy si informa che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati forniti dai partecipanti verranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento in oggetto. I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Il presente Avviso Pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. 15 del 11/01/2021 è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio telematico dell'Ente e sul sito internet del Comune di Rieti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
dott.ssa Silvia Ridolfi